Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

m_dg.GDAP.05/08/2021.0294946.U

Ai rappresentanti delle OO.SS. del

Personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria

Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria

e, p.c. All'Ufficio V - Trattamento Economico

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. Trattamento pensionistico di anzianità e di vecchiaia, servizio militare, transito in altre amministrazioni.

Si trasmette, per opportuna informativa, la nota n. 0292583.U datata 4 agosto 2021, All'Ufficio V- Trattamento Economico, concernente quanto in oggetto indicato.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Ida Del Grosso

m_dg.GDAP.04/08/2021.0292583.U

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale
Settore Pensioni Polizia Penitenziaria

Alle Direzioni Generali

Ai Provveditori Regionali

Alle Direzioni degli II. PP.

Alle Direzioni delle Scuole
ed Istituti di Formazione dell'Amministrazione penitenziaria

Agli Uffici
del Capo del Dipartimento

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali -

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Al Signor vice Capo del Dipartimento

LORO SEDI

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria. Trattamento pensionistico di anzianità e di vecchiaia, servizio militare, transito in altre amministrazioni.

§. Premessa.

Continuano a pervenire all'Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale - Settore Pensioni polizia penitenziaria, spesso anche agli indirizzi mail istituzionali dei singoli

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.04/08/2021.0292583.U pag. 1 di 9

operatori, numerosissime istanze da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria interessato a conoscere la possibile data di pensionamento, nonché le modalità per accedere al trattamento pensionistico.

Sul punto si evidenzia che le prerogative in tali materie sono dell'Ente previdenziale non rientrando tale servizio nelle competenze delle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti. Se, finora, si è cercato di agevolare il personale nella valutazione di pertinenza, al riguardo, purtroppo, deve rilevarsi che le attività che ne derivano non sono più sostenibili tenuto conto dell'esiguità degli operatori in servizio[1] nonché della programmata cessazione nel prossimo biennio di altre numerose unità di personale.

Ciò premesso, in attesa di poter effettuare un valido ricambio generazionale ed al fine di evitare, per quanto possibile, la dispersione di risorse che devono essere invece impegnate in attività più significative di accertamento, validazione ecc, propedeutiche ad assicurare tendenzialmente il passaggio dal regime stipendiale a quello pensionabile senza soluzione di continuità, si rende necessario modificare alcuni iter operativi onde snellire le procedure centralizzate, evitando così anche l'accumulo di pratiche incomplete che devono essere riprese più volte per definirne la conclusione.

In tale contesto occorre una forte azione di coordinamento tra le articolazioni periferiche e centrale e sinergia tra tutte le componenti dell'Amministrazione al fine di garantire il più efficace e funzionale svolgimento delle attività e dei servizi da rendere al personale interessato avente diritto.

A tal fine si rende opportuno riepilogare la disciplina che regola l'accesso al trattamento pensionistico nonché definire le modalità da osservare a cura di ogni direzione in ordine alle cessazioni dal servizio.

[1] Nell'ultimo biennio varie unità di personale che si occupavano della materia non sono più in servizio.

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.04/08/2021.0292583.U pag. 2 di 9

In proposito, in via preliminare, si evidenzia che con la circolare n. 19 del 7 febbraio 2020 l'INPS ha reso noto che per il biennio 2021/2022 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, sia di anzianità che di vecchiaia, adeguati agli incrementi alla speranza di vita, non hanno subito variazioni in conformità a quanto stabilito con il decreto 5 novembre 2019 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Resta fermo il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, significando che, in ogni caso, il diritto alla corresponsione del trattamento economico di quiescenza si acquisisce al termine del periodo di cosiddetta "finestra mobile" [2].

§.1 Cessazioni dal Servizio.

Si richiama l'attenzione affinché le istanze di cessazione dal servizio a domanda non siano presentate prima di 12 mesi dalla data in cui si intende cessare. Sarà cura di ciascuna Direzione pertanto assicurarsi del rispetto di tale termine invitando il personale ad inviare istanza in conformità a quanto indicato. Le istanze non conformi al criterio specificato non saranno istruite significando che, per essere prese in considerazione, dovranno essere reiterate secondo la tempistica di cui sopra.

Si partecipa inoltre :

- che le comunicazioni inerenti le pratiche pensionistiche dovranno essere sempre trasmesse, a cura delle direzioni di appartenenza, esclusivamente mediante posta certificata istituzionale all'indirizzo: **prot.dgpr.dap@giustiziacert.it** , indicando nell'oggetto della mail il numero di matricola ministeriale, il cognome ed il nome del dipendente interessato;

[2] Periodo che intercorre tra la maturazione del diritto alla pensione e l'effettiva riscossione dell'assegno pensionistico.

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.04/08/2021.0292583.U pag. 3 di 9

- che, a corredo delle istanze dei dipendenti che intendono cessare dal servizio a domanda, occorre indicare anche le seguenti indispensabili informazioni:
  a) eventuali periodi di sospensione dal servizio per motivi disciplinari;
  b) periodi di aspettativa senza assegni a qualsiasi titolo;
  c) se al momento della presentazione della domanda il dipendente è collocato in aspettativa a disposizione della Commissione Medica Ospedaliera;
- che si è impossibilitati a riscontrare i quesiti posti dal personale volti alla conoscenza della "*prima data utile*" e, pertanto, si invitano le direzioni a non inviare dette richieste al fine di non aggravare inutilmente le attività ministeriali;
- che per le istanze di cessazione dal servizio a domanda la verifica della sussistenza del requisito previsto per il diritto al trattamento di pensione è di esclusiva competenza dell'Ente previdenziale, al quale va obbligatoriamente rivolta la richiesta di liquidazione del trattamento pensionistico. In tal senso, si invita pertanto il personale, prima di produrre istanza di collocamento a riposo a voler verificare l'effettiva maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento della pensione presso l'ente previdenziale, un caf o patronato, ovvero altro organismo deputato in materia.

§.2 Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

Fermo restando quanto partecipato al paragrafo precedente, al fine di fornire al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria utili indicazioni in merito al conseguimento del diritto al trattamento pensionistico si ribadiscono, di seguito, i requisiti necessari per il biennio 2021/2022.

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.04/08/2021.0292583.U pag. 4 di 9

A) ***PENSIONI DI ANZIANITA'*** (art. 6 d.lgs n. 165/1997 - cessazione a domanda).

La pensione di anzianità si può conseguire sino al 31 dicembre 2022 al perfezionamento o di una anzianità contributiva di 41 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica, oppure al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 58 anni o, qualora sia stata maturata, entro il 2011, un'anzianità contributiva pari all'80% della base pensionabile ed almeno 54 anni di età.

Si precisa, ad ogni buon fine, che nel computo dell'anzianità contributiva bisogna tener conto della maggiorazione dei servizi prestati entro il limite massimo di 5 anni (c.d. aumento di 1/5).

Il personale di Polizia penitenziaria pertanto può cessare anticipatamente dal servizio con diritto al trattamento pensionistico, se in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:

- anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni. Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. "finestra mobile" di 12 mesi;
- anzianità contributiva pari a 41 anni, indipendentemente dall'età anagrafica. Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. "finestra mobile" di 15 mesi;
- massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80% conseguita entro il 31 dicembre 2011, con un'età anagrafica di almeno 54 anni e con il decorso della "finestra mobile" di 12 mesi.

B) ***PENSIONI DI VECCHIAIA*** (art. 2 d.lgs n. 165/1997 - cessazione per raggiunti limiti di età).

Si premette che per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età questa Direzione generale procede d'ufficio rendendo edotti i dipendenti circa la data in cui saranno collocati in quiescenza. Di conseguenza non necessita che gli interessati presentino alcuna istanza in tal senso.

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.04/08/2021.0292583.U pag. 5 di 9

Il personale di Polizia penitenziaria consegue la pensione di vecchiaia, o per limiti di età, al raggiungimento dell'età anagrafica massima prevista dall'ordinamento, ossia 60 anni, qualora al compimento di detta età risulta maturato uno dei requisiti previsti per conseguire il trattamento pensionistico di anzianità, e completato anche il relativo periodo di finestra mobile previsto. In tal caso l'accesso al trattamento pensionistico decorre dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei 60 anni di età.

Nell'eventualità invece che,

- al compimento del 60° anno di età, pur avendo maturato i requisiti prescritti per il diritto a pensione di anzianità, non sia iniziato o completato il periodo di finestra mobile, il trattamento pensionistico sarà erogato al termine del suddetto periodo;
- in corrispondenza del compimento del 60° anno di età il dipendente non ha maturato un'anzianità utile per accedere a pensione di anzianità, è necessario attendere il compimento del 61° anno di età, cui va aggiunto obbligatoriamente il periodo di cd. finestra mobile di 12 mesi per l'erogazione del trattamento di pensione.

Per quanto riguarda questi ultimi due casi di pensione di vecchiaia, allo scopo di garantire un'adeguata tutela previdenziale, è data facoltà al dipendente di permanere in servizio fino all'effettiva decorrenza del trattamento pensionistico, in attesa che si esaurisca il periodo di finestra mobile. A tal fine, si sottolinea che sarà sempre cura di questo Ufficio informare con debito anticipo il dipendente di quanto sopra, in modo da mettere in condizione l'interessato di poter esercitare preventiva opzione in tal senso.

Dovrà invece essere cura di ciascun dipendente trasmettere tempestivamente a questo Ufficio, per il tramite della direzione di appartenenza, la documentazione relativa a eventuali definizione di computi, ricongiunzioni o riscatti che potrebbero determinare una anticipazione della data di cessazione presupposta.

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.04/08/2021.0292583.U pag. 6 di 9

Per agevolare una più immediata comprensione delle fattispecie sopra menzionate si allega tabella sinottica riassuntiva (All. A).

§. 3 Servizio di leva – Accredito figurativo gratuito.

L'Inps a decorrere dal 2014 ha avviato un programma di progressiva omogeneizzazione delle modalità di liquidazione delle pensioni dei dipendenti pubblici, con il passaggio al sistema SIN 2.

Tali nuove modalità introdotte inizialmente per tutti i dipendenti civili della pubblica amministrazione sono state poi gradualmente estese anche al personale del comparto sicurezza e difesa. Per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria l'utilizzo della nuova procedura di liquidazione pensionistica ha avuto inizio il 1° aprile 2019. A decorrere dalla suddetta data, infatti, è stato fatto obbligo di certificare sulla piattaforma on-line dell'ente previdenziale i periodi lavorativi prestati dal personale di polizia penitenziaria alle dipendenze di questa Amministrazione. Per i diversi servizi precedentemente prestati prima dell'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, al fine della liquidazione di un unico trattamento pensionistico, è possibile ricorrere alla ricongiunzione, computo, ecc.

Ciò posto, per quanto concerne il servizio di leva si richiama l'attenzione sulle indicazioni impartite dall'INPS con circolare n. 138 del 28 luglio 2016 riguardanti l'accredito figurativo gratuito del servizio militare di leva e servizi equiparati. Trattasi di servizio non prestato alle dipendenze di questa Amministrazione e che pertanto non può essere da quest'ultima certificato; in quanto servizio utile per la determinazione del diritto al trattamento di pensione, per poter procedere alla valorizzazione ai fini pensionistici di detto servizio è pertanto necessario chiederne il riconoscimento all'INPS, mediante istanza di accredito figurativo gratuito, da presentare on-line accedendo alla piattaforma web dell'ente previdenziale o per il tramite di un caf o patronato.

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.04/08/2021.0292583.U pag. 7 di 9

§.4 Transiti nella Polizia di Stato ed in altre Amministrazioni.

Per consentire a questo Ufficio di poter emettere decreto di cessazione dal servizio dal Corpo di polizia penitenziaria nei confronti dei dipendenti ai quali è stata concessa aspettativa per frequentare corsi di formazione o periodi di prova è necessario che l'interessato trasmetta a questo Ufficio, al termine dei suddetti periodi, copia della nomina nei ruoli dell'amministrazione presso la quale è transitato.

§. 5 Assetto organizzativo - disposizioni finali

Nel richiamare la rilevanza della materia in argomento e le considerazioni preliminari di cui al paragrafo 1, si invitano codeste Direzioni a favorire la massima diffusione della presente a tutto il personale in servizio presso ciascuna sede e/o articolazione con i mezzi ritenuti più opportuni, significando che anche le attività di notifica delle note dipartimentali indirizzate da parte dell'Ufficio scrivente ai singoli dipendenti interessati deve essere espletata con sollecitudine ed avvenire in tempi rapidi - al massimo entro 15 giorni dalla ricezione della nota medesima - e con modalità che garantiscano la certezza dell'avvenuta conoscenza delle notizie[3]. In particolare ciò garantirebbe tempi certi e ragionevoli anche avuto riguardo alla lavorazione delle istanze di revoca della domanda di cessazione dal servizio da parte di ciascun interessato diversamente da quanto, purtroppo, ora spesso sovviene[4] evitandosi, nel contempo, anche le conseguenti connesse difficoltà gestionali con gli enti/organi esterni all'Amministrazione coinvolti nel procedimento amministrativo.

[3] In caso di dipendente eventualmente assente dal servizio, anche mediante l'utilizzo della posta certificata, qualora si abbia conoscenza di una casella pec del dipendente, o tramite raccomandata A/R ovvero, in mancanza, dichiarazione sottoscritta dal referente incaricato della comunicazione.

[4] Il ritardo nella notifica della ministeriale comporta spesso che la revoca intervenga a ridosso della cessazione con un notevole aggravio di lavoro per gli operatori, che prontamente invece avevano definito le singole pratiche pensionistiche.

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.04/08/2021.0292583.U pag. 8 di 9

Si sottolinea nuovamente la necessità di una forte azione di coordinamento tra le varie componenti dell'Amministrazione e l'opportunità che il supporto al personale interessato, nell'ambito della disciplina sopra descritta, possa avvenire, ove possibile, eventualmente anche a cura delle singole articolazioni periferiche più a diretto contatto dei dipendenti interessati. Tale sinergia permetterà a questa sede centrale di poter espletare le delicate operazioni di verifica e convalida delle singole posizioni pensionistiche con priorità di adempimento rispetto alle ulteriori e variegate attività di competenza[5] e ciò con il fine ultimo di cercare di garantire, nonostante le difficoltà contingenti, in tempi ragionevoli, il passaggio dal regime stipendiale a quello pensionabile, tendenzialmente senza soluzione di continuità.

Nel ringraziare per l'attenzione e la fattiva collaborazione, si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

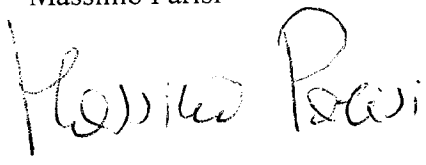

[5] Ciò in una situazione prospettica ove le cessazioni per limiti di età aumenteranno in maniera esponenziale.

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.04/08/2021.0292583.U pag. 9 di 9

(Allegato A)

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipologia di prestazione pensionistica	*Requisiti necessari anno 2021 e 2022*	*Erogazione del trattamento pensionistico*
Pensione di anzianità (collocamento a riposo a domanda)	***Minimo 58 anni di età e 35 anni di contribuzione ****	***+ 12 mesi di finestra mobile *****
	41 anni di contribuzione *	***+ 15 mesi di finestra mobile***
	54 anni *(se entro il 2011 è stata maturata l'anzianità contributiva pari all'80% della base pensionabile)*	***+ 12 mesi di finestra mobile***
Pensione di vecchiaia (collocamento a riposo d'ufficio) *(Dalla qualifica di Agente a 1° Dirigente)*	***Dipendente che al compimento del 60° anno di età ha maturato diritto a pensione di anzianità e completato il periodo di finestra mobile***	***Primo giorno del mese successivo al compimento del 60° anno di età***
	Dipendente che al compimento del 60° anno di età ha maturato diritto a pensione di anzianità ma non ha completato, in tutto o in parte, il periodo di finestra mobile	***60 anni*** ***+ 12 mesi o residuo periodo di finestra mobile***
	Dipendente che al compimento del 60° anno di età non ha maturato uno dei requisiti previsti per il diritto a pensione di anzianità	***61 anni*** ***+ 12 mesi di finestra mobile***

(*) ***Comprende gli anni di servizio effettivamente prestati nonché eventuale servizio di leva, ricongiunzione, computo, riscatto laurea, ecc. e l'aumento di 1/5 del servizio per massimo 5 anni.***

(**) ***Il periodo di finestra mobile decorre dalla data di maturazione di entrambi i requisiti.***

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GDAP.04-08-2021.0292583.U_AllegatoA-tabellariassuntivarequisitiann.pdf pag. 1 di 1